

Allegato A

STATUTO SOCIALE

Art 1

Promossa dall'ACLI di Cerro Maggiore, è costituita l'associazione apartitica e apolitica di promozione, sostegno e cooperazione sociale denominata

“L' APE E LA FORMICA”

G.A.S. Cerro Maggiore

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Sede

Art 2

Essa ha sede nel comune di Cerro Maggiore.

Il consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni ed enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Scopo

Art.3

Partendo dalle convinzioni, dalla cultura e dalle esperienze maturate nelle ACLI, si costituisce la suddetta associazione che non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e persegue le seguenti finalità:

1. promuovere il consumo, attraverso acquisti collettivi, di prodotti eco-compatibili, naturali e/o biologici;
2. sostenere i piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
3. favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale, prediligendo aziende presenti sul territorio che utilizzino tecniche di coltivazione e produzione eco-compatibili e che per svolgere le proprie attività non violino i diritti umani
4. acquistare le merci da produttori che rispettino le leggi in materia di lavoro vigenti nel paese di appartenenza;
5. acquistare le merci da produttori che rispettino le leggi in materia fiscale;
6. favorire la solidarietà e collaborazione tra i soci.

Per realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone tra l'altro di:

- a) svolgere attività di acquisto collettivo di beni scelti in base a criteri di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti senza l'applicazione di alcun ricarico;
- a) creare momenti di incontro e confronto fra i soci;
- b) interloquire con le istituzioni e gli enti locali;
- c) cooperare, sul territorio, con altri organismi e associazioni aventi finalità analoghe;
- d) realizzare progetti a sostegno della persona come previsto dalla normativa vigente;
- e) sviluppare attività di formazione e momenti culturali su tematiche legate agli scopi del gruppo di acquisto solidale;

Art 4

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti; costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art.5

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati al momento dell'iscrizione dai soci;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di

Allegato A

scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che procedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche per mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della L.383/2000.

Soci

Art 7

Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o loro delegati) che, condividendo le finalità dell'associazione, s'impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorene la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art 8

Chi intende aderire all'associazione deve compilare apposita domanda e versare la quota associativa annuale definita dall'assemblea, così facendo dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti.

Art 9

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o servizi promossi dall'associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata sui criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art 10

I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art 11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La morosità verrà dichiarata dal consiglio. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Organi sociali

Art 12

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Allegato A

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti; se nominato

Assemblea dei soci

Art 13

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, via fax o via mail diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'associazione o pubblicata su quotidiano locale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'Art 20 C.C.

Art 14

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 25 del presente statuto.

Art 15

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art 21 CC. Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, in mancanza dal vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari devono essere date pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Consiglio Direttivo

Art 17

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di tre anni rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art 18

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del lavoro collegiale, fatto salvo il diritto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art 19

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art 20

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art 21

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla

Allegato A

nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

Il presidente

Art 22

Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova l'impedimento del presidente.

Collegio dei revisori

Art 23

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'assemblea può provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti; composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti tra i non aderenti. Per loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I revisori, il cui incarico è incompatibile con quello del consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno. Essi hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Libri sociali

Art 24

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione conserva i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo o dei revisori dei conti, se nominato, nonché l'elenco annuale degli aderenti all'associazione.

Scioglimento

Art 25

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più di liquidatori. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto ai terzi del patrimonio residuo dell'ente. L'assemblea delibera in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art 26

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art 27

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e quanto previsto dal codice civile nonché dal d. lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.